Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 novembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegga nsi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 10 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1282.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese alimentari varie.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 10 NOVEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1960. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 e 19 ottobre 1960. — **Birra Orobia, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Martini e Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1960. — **S.I.V.E.M. - Società Industrie Veronesi Estrazioni Metano, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1956. — **Società per azioni Vetreria savonese Angelo Viglienzoni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Società per azioni Carattoni e Monti, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **S.A.D.I. - Società Arti Decorative Interne, per azioni, in Vicenza:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Castellani e Bonani, succ. D. Casalini, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Sebastiano Bocciardo e C., Società per azioni in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1960. — **S.A.I.T. - Società per azioni Industria Tabacchi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Ferrovie e tramvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - emissione 1954-55 - sorteggiate il 26 settembre 1960. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - emissione 1956 - sorteggiate il 26 settembre 1960. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - emissione 1957 e seconda emissione 1957 - sorteggiate il 26 settembre 1960. — **S.A.R.O.M. Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - emissione 1952 - sorteggiate il 26 settembre 1960. — **Tilane, società per azioni (già Società per azioni lanificio Targetti), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Città di Torino:** Obbligazioni del Prestito emesso nel 1937 sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Motta - Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Carapelli, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1960. — **Società per azioni Officine meccaniche Bertoni e Cotti, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Fornaci Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **S.F.A.I. - Società Fondiaria Agricola Industriale, per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società grandi alberghi siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Officine fonderie ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società per azioni Conforti officine elettromeccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1960. — **S.I.B. - Società idrocarburi Del Bella, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1960. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1957-1977 sorteggiate il 2 novembre 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1955-1975 sorteggiate il 2 novembre 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1956-1976 sorteggiate il 2 novembre 1960.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1274.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di M. V., nella città di Bergamo.

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 25 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 14 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di M. V., nella città di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1275.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia (titolo e beneficio) di San Pietro Apostolo in Rose dalla Chiesa omonima nella Chiesa Regina Paradisi, di Roggiano Gravina (Cosenza).

N. 1275. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 25 gennaio 1960, relativo al trasferimento della parrocchia (titolo e beneficio) di San Pietro Apostolo in Rose dalla Chiesa omonima nella Chiesa Regina Paradisi di Roggiano Gravina (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1276.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Sperone del comune di Custonaci (Trapani).

N. 1276. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 6 gennaio 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Sperone del comune di Custonaci (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1277.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in frazione Versano del comune di Teano (Caserta).

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in frazione Versano del comune di Teano (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1278.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in località Castiglione del comune di Verona.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 31 maggio 1959, integrato con due dichiarazioni del 15 marzo e 4 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in località Castiglione del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1279.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di una Cappellania coadiutoriale nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Monteleone d'Orvieto (Terni).

N. 1279. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città della Pieve in data 1° aprile 1960, relativo alla istituzione di una Cappellania coadiutoriale nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Monteleone d'Orvieto (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1280.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Baseleghe del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 22 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Baseleghe del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1281.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piano, in Villapiana (Cosenza).

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piano, in Villapiana (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1960.

Nomina del prof. Giuseppe Petrilli a presidente dello Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Ritenuta la necessità, a seguito del decesso dell'avv. Aldo Fascetti, di provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è nominato presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 76. — BAIOCCHI

(7093)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1960.

Costituzione della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per la energia nucleare;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la Commissione direttiva e tra questi del vice presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della citata legge 11 agosto 1960, n. 933;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare è composta come segue:

il Ministro per l'industria e per il commercio, presidente;

sen. prof. Basilio Focaccia, vice presidente;

prof. Eduardo Amaldi, prof. Bruno Ferretti, professore Vincenzo Caglioti, prof. Arnaldo Maria Angelini e prof. Carlo Salvetti, membri, nominati ai sensi del primo comma dell'art. 6;

dott. Guido Giorgi, direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, preposto al Servizio delle fonti di energia e dott. Vittorio Marchese, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, preposto al Servizio della istruzione superiore, nominati ai sensi del terzo comma dell'art. 6.

Art. 2.

I membri della Commissione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, come sopra nominati, durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1960

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1960
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 28

(7034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1960.

Sostituzione di componenti della Commissione consultiva per l'applicazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio, cumulo delle cariche o incarichi ai funzionari statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1954, con il quale venne nominata la Commissione consultiva per l'applicazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio, di cumulo delle cariche e di incarichi ai funzionari statali;

Decreta:

Il sen. avv. Umberto Merlin e l'on. avv. Giuseppe Brusasca sono chiamati a far parte, il primo in qualità di presidente ed il secondo in qualità di membro, della Commissione consultiva per la esecuzione dei deliberati del Senato del 21 agosto e 19 dicembre 1953, rispettivamente in sostituzione dell'on. sen. don Luigi Sturzo e dell'on. avv. Edgardo Castelli.

Roma, addì 11 ottobre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7005)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada « Senigallia-Morro d'Alba »: da Senigallia per Sant'Angelo, Grottino Nuovo, Gambadoro a Morro d'Alba, in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 18 maggio 1960, n. 121, con il quale è stato

approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, della strada indicata con il n. 98 in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della citata legge per la suddetta strada, indicata come segue: « Senigallia-Morro d'Alba »;

Visto il voto del 13 settembre 1960, n. 1929, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della su precisata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1960, n. 126, è classificata provinciale la strada indicata al n. 98 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse ed indicata come segue:

« Senigallia-Morro d'Alba »: da Senigallia per Sant'Angelo, Grottino Nuovo, Gambadoro a Morro d'Alba ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 5 strade in provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1960, n. 42850, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, dall'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che le strade di Colla, di Giovagallo, di Gigliana, di Caprio e di Piovere, comprese ai numeri rispettivamente 30, 31, 32, 33 e 34 del suddetto piano *b*), non sono state classificate provinciali col suddetto decreto ministeriale n. 42850;

Visti i voti 26 luglio 1960, n. 1715 e 13 settembre 1960, n. 1857, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che le suddette strade possono essere classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sottoelencate strade:

1) strada di Colla: dalla strada di Fosdinovo presso Ceserano alla frazione Colla in comune di Fivizzano;

2) strada del Piovere: dalla strada di Tenerano in località « Ponte di Sicciola » per Pieve di Viano e Campiglione alla frazione di Corsano in comune di Fivizzano;

3) strada di Giovagallo: dalla strada di Tresana in località « Corneda » per Botria, Careggia, Fontanedo, Groppo, Bolla alla frazione di Giovagallo in comune di Tresana;

4) strada di Caprio: dalla strada statale n. 62 della Cisa in località « Scorcettoli » per Canale, Ponticello, frazione Caprio, Cucarello in comune di Filattiera;

5) strada di Gigliana: dal comune di Filattiera in località « Il Ponte » alla frazione Gigliana nello stesso Comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7012)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 10670 in data 13 settembre 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del sig. Bonucci Renzo, rappresentante dei lavoratori in seno alla suddetta Commissione, con il sig. Santoni Nicola;

Vista la copia conforme della nota datata 9 luglio 1960, con la quale l'Unione sindacale lavoratori di Terni richiede detta sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Santoni Nicola è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Bonucci Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(7017)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso n. 46634 in data 26 settembre 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Campofredano Nicola, rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, in seno alla suddetta Commissione, con il signor Farinaccio Martino;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il signor Farinaccio Martino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso quale rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Campofredano Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(7016)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada « Pizzobalordo » in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 6 novembre 1956, n. 6/*B-C*, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « Pizzobalordo » dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 2+410) alla strada provinciale « Ausente » (progressiva km. 0+980);

Visto il voto in data 13 settembre 1960, n. 1922, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

La strada comunale « Pizzobalordo »: dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 2+410) alla strada provinciale « Ausente » (progressiva km. 0+980) è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7015)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada « di accesso a Pisterzo », frazione del comune di Prossedi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 28 dicembre 1956, n. 45/*B-C*, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « di accesso a Pisterzo, frazione del comune di Prossedi »: dalla strada provinciale « Gugliette-Vallefratta » (progressiva km. 2+400) all'abitato di Pisterzo;

Visto il voto in data 13 settembre 1960, n. 1924, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

La strada comunale « di accesso a Pisterzo », frazione del comune di Prossedi dalla strada provinciale « Gugliette-Vallefratta » (progressiva km. 2+400) all'abitato di Pisterzo è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7013)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada « di accesso a Pulcherini », frazione del comune di Minturno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 6 novembre 1956, n. 6/*B-C*, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada comunale di « accesso a Pulcherini », frazione del comune di Minturno: dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 6+600), per la frazione di Santa Maria Infante, a Pulcherini;

Visto il voto in data 13 settembre 1960, n. 1923, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

La strada comunale « di accesso a Pulcherini », frazione del comune di Minturno: dalla strada provinciale « Minturnese » (progressiva km. 6+600), per la frazione di Santa Maria Infante, a Pulcherini, è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1960, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ragusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ragusa colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei Comuni di Chiaramonte, Comiso, Giarratana, Ispica, Monterosso Almo, Ragusa (Sezione Ibla).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960

(6972)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Dario Fazio, nato a Sestri Ponente (Genova) il 13 maggio 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, conseguito presso l'Università di Firenze nella sessione di novembre dell'anno 1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(6835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18023/5972, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Forgione Incoronata, nata a Cupello il 19 maggio 1878, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 755 riportate in catasto alle particelle numeri 279-*i* e 266 parte del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 215.

(6849)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 17796/4506, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Concetta, nata a Gissi il 21 luglio 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 5493 riportata in catasto alla particella n. 87-*e* del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 256.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 17798/4508, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Camillo, nato a Gissi il 24 luglio 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 82 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*h* e 103 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 262 e 263.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 17795/4505, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Florio Giuseppe, nato a Campitelli M. il 21 novembre 1924 e Campitelli Maria, nata a Sant'Eusanio del Sangro il 19 ottobre 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 3767 riportata in catasto alla particella n. 37-*h* del foglio di mappa n. 4 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con il n. 300.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 17799/4509, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Alessandro, nato a Gissi il 27 giugno 1894 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 6086 riportata in catasto alle particelle numeri 45-*e*, 46-*g* e 1/7 del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 243.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 17800/4510, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Giuseppe, nato a Gissi il 24 gennaio 1897 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 4506 riportata in catasto alle particelle numeri 89-*c* e 90-*a* del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 244.

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1960, n. 17786/4496, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Luca Camillo, nato a Scerni il 12 febbraio 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 9475 riportate in catasto alle particelle numeri 31-*a* e 1/2, 5 parte, 42-*c*, 90-*b*, 1/22 e 18 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 236, 235, 246 e 245.

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1960, n. 26499/7412, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Palena Tommaso, nato a Furci il 2 gennaio 1930, Palena Sebastiano, nato a Furci l'8 marzo 1932, Palena Rosa, nata a Furci il 18 febbraio 1935 e Palena Rachele, nata a Gissi il 17 maggio 1937 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estesa mq. 6879 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*m*, 40, 42-*a*, 89-*e*, 90-*h*, 1/18, 1/19, 50 parte e 104 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 265 e 266.

(6850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 2ª estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle *trentuno serie* (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1968, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1960, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Corso dei cambi del 9 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,61	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	636,32	636,50	637 —	637,50	636,20	636,27	637,605	636,40	636,30	636,50
Fr. Sv.	144,09	144,13	144,15	144,145	144,05	144,09	144,15	144,10	144,10	144,15
Kr. D.	90,20	90,24	90,25	90,26	90,35	90,20	90.25	90,21	90,20	90.20
Kr. N.	87,19	87,20	87,25	87,23	87,25	87,19	87,235	87,20	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,35	120,37	120,35	120,34	120,25	120,33	120,315	120,35	120,34	120,32
Fol	164,52	164,53	164,54	164,535	164,55	164,52	164,52	164,52	164,53	164,55
Fr. B.	12,49	12,49	12,4975	12,493	12,48875	12,49	12.49125	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,50	126,53	126,57	126,50	126,57	126,555	126,60	126,58	126,58
Lst.	1747,23	1748,20	1748,15	1748,30	1748,25	1747,27	1748.25	1747,35	1747 32	1748,20
Dm. occ.	148,80	148,80	148,815	148,81	148,78	148,80	148,80	148,80	148,80	148 80
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,89	23,88375	23,89	23,89	23,8825	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 9 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,05
Id. 3,50 % 1902	74,80
Id. 5 % 1935	105,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,55
Id. 5 % 1936	100,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101.15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	637,562
1 Franco svizzero	144,147
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,327
1 Fiorino olandese	164,527
1 Franco belga	12,492
1 Franco nuovo (N.F.)	126,562
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	23,883

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

Fascicolo « Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario - Operazioni e disposizioni varie » - 8° Aggiornamento: 1° ottobre 1960.

(7065)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

N.A-132 del 21 ottobre 1960, relativa alla validità di aperture di credito a fronte di importazioni da Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) ».

(7066)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

2° Aggiornamento al fascicolo « Scambi con l'estero » Parte II - Regime degli scambi.

(7067)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 29 *agosto* 1960

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare già loro concessa con decreto rispettivamente citato:

Croce al valor militare

D'Oria Luigi, classe 1917, distretto Bari, ex sergente, decreto presidenziale 23 gennaio 1954, Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 18, pagina n. 1383;

Lazzaro Vittorio, classe 1914, distretto Padova, ex sottotenente, decreto presidenziale 2 marzo 1954, Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 18, pagina n. 1357.

(6890)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 10 ottobre 1960 « Scioglimento della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara e nomina del presidente » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 25 ottobre 1960 deve essere rettificato nel seguente « Scioglimento della *Giunta* della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara e nomina del presidente ».

(7007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1º febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1º febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che il 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava già in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione, presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono, inoltre, le seguenti riserve di posti:

a) due posti ai laureati in ingegneria meccanica navale che, risultati idonei nelle prove obbligatorie di esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

b) due posti agli ingegneri in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione e di cultura in ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie d'esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

c) un posto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare di lingua tedesca.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137), articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già impiegati civili di ruolo. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego, fatta eccezione per i dipendenti non di ruolo del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministraione stessa;

n) le lingue estere scelte;

o) il possesso dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma terzo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere le relative prove supplementari;

p) l'eventuale richiesta di essere ammessi a sostenere la prova supplementare di lingua tedesca.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza degli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste, intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere, oltre alle prove obbligatorie scritte ed orale, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi numeri 1, 2 e 3 del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione, sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 4 del programma in una o in entrambe le lingue francese ed inglese.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalle Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore al tipo *B.* ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata, L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva per la graduatoria di merito risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli aventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllati particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo secondo) della tabella allegata al decreto ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, del presente decreto.

L'assegnazione dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio maricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.
Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipen-

denti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1945 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merto di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dall'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verranno aggregati, con voto consultivo, i seguenti membri aggiunti:

un docente universitario in ingegneria navale ed un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le relative prove di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I.

Nozioni tecniche fondamentali

1. Elementi di meccanica applicata alle costruzioni; applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.
2. Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.
3. Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.
4. Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II.

Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotranviarie)

1. Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).
2. Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passerelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).
3. Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario);
4. Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III.

Impianti fissi ed esercizio dei trasporti

1. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).
2. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari; ecc.).
3. Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).
4. Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).
5. Cenni sulla regolazione del traffico (separazione o incanalamento del traffico; sensi unici; regolazione delle manovre e della velocità; segnalazione e semaforizzazione).
6. Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1. Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia; avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2. Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3. Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni; ecc.).

4. Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5. Cenni sui natanti per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6. Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V

Nozioni amministrative

1. Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2. Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3. Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale ed ispettorati compartimentali).

5. Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6. Cenni generali sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

Per gli specializzati in ingegneria del traffico

1. Elementi del traffico (caratteristiche psicofisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini statistiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2. Regolazione del traffico (movimento e manovre dei veicoli, punti di conflitto; organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incanalamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale; semaforizzazione delle intersezioni e degli itinerari).

3. Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra, accessi, canalizzazione; intersezioni a raso e a più livelli; interscambi; parcheggi; vie di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2

Per gli ingegneri navali

1. Elementi fondamentali di costruzioni navali; strutture principali degli scafi metallici ed in legno; elementi di calcolo degli scafi.

2. Navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazione e macchinari per il trasporto di merci e passeggeri. Sistemazioni per rifornimento e conservazione di combustibili ed acqua.

3. Attrezzature per la manovra e l'ormeggio. Imbarcazioni di salvataggio. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Dispositivi antincendio, di bilanciamento e di sicurezza.

4. Principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili; macchine principali, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche.

5. Nozioni fondamentali sui principali tipi di propulsori: a ruote e a eliche; funzionamento dell'elica, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissioni e portaeliche, sistemazioni relative.

6. Elementi di teoria della nave: galleggiabilità e stabilità statica e dinamica; prova di stabilità. Resistenza al moto e potenza di propulsione.

7. Dislocamento e stazza, bordo libero.

8. Impianti di approdo per servizi viaggiatori e merci; generalità sui cantieri.

9. Leggi e regolamenti fondamentali sulla navigazione interna (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631).

SUPPLEMENTO N. 3

Prova supplementare di lingua tedesca

Prova scritta:
Composizione in lingua tedesca.

Prova orale:
Conversazione in lingua tedesca.

SUPPLEMENTO N. 4

Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere

Breve composizione in lingua francese e inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1960
Registro n. 80 *bilancio Trasporti - Isp. gen. M.C.T.C.; foglio n.* 253

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventisei posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dallo art. 1, comma terzo, lettera . . . e chiede di essere ammesso

a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al terzo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua . (francese o inglese).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6675)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto.

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale 24 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1960, con il quale fu indetto il suindicato concorso per esami, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai n. 11), nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1960, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(7073)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2964 del 30 agosto 1960, con il quale è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Montepulciano e Sinalunga;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Consorzi predetti;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Montepulciano e Sinalunga, è costituita come segue:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, ispettore generale medico;

Tizzano prof. Antonio, docente di igiene e direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Napoli;

Lenzi prof. Franco, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Siena;

Barsini prof. Giulio, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio di igiene del comune di Siena

Segretario:

Pagano dott. Vincenzo, direttore di divisione della prefettura di Siena.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siena.

Siena, addì 2 novembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(7033)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23678 del 12 dicembre 1959, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni della prefettura di Palermo, del Consiglio provinciale dell'ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:

Giorgianni dott Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:

de Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;

Latteri prof. Saverio, direttore della clinica di chirurgia generale dell'Università di Palermo;

Giaccone dott. Antonino, primario ostetrico dell'ospedale generale di 1ª categoria;

Sgroi dott. Cesare, medico condotto.

Segretario:

Lo Nano dott. Giorgio, consigliere di 1ª classe della prefettura di Palermo.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Palermo e di questo ufficio.

Palermo, addì 25 ottobre 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(7032)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.